



CAMERA ARBITRALE INTERNAZIONALE

PROCEDIMENTO ARBITRALE E IMPOSTA DI BOLLO

Gli atti di un procedimento arbitrale, redatti dalle parti e dagli arbitri, sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine (nella misura attuale di 16,00 euro per ciascun foglio e quindi ogni 4 facciate), e non essendo considerati atti giudiziari ad essi non si applicherà il Contributo Unificato del processo civile, amministrativo e tributario.

Gli atti arbitrali soggetti all'imposta di bollo sono:

- Tutti gli atti di parte (domanda di arbitrato, comparsa di risposta ecc);
- Verbali delle udienze e quelli interni al "Tribunale Arbitrale" (escussione testi, discussione interna ecc);
- Atto di nomina del Consulente Tecnico d'ufficio (CTU) e la sua relazione;
- Ordinanze del Tribunale Arbitrale;
- Atto di nomina dell'arbitro avvenuto in modo separato dall'atto introduttivo e la ratifica della nomina;
- Procura (eccetto quella notarile);
- Istanza di ricusazione;
- Lodo (salvo l'ipotesi in cui sia formato all'estero);
- La nota spese;
- Le copie dichiarate conformi all'originale di tutti gli atti, rilasciate dalla Camera Arbitrale, e i documenti relativi al procedimento.

Al contrario, non sono soggetti all'imposta di bollo:

- Documenti e allegati prodotti dalle parti;
- Nomina del Consulente Tecnico di Parte (CTP);
- Procura notarile;
- L'eventuale verbale di conciliazione e transazione redatto durante il procedimento;
- Istanza congiunta di proroga dei termini per l'emissione del lodo e l'istanza congiunta per la sospensione del Procedimento;
- Istanza di proroga del termine per la costituzione del convenuto;
- Rinuncia agli atti;
- Istanza per il differimento dell'udienza;
- Istanza di differimento del termine per le memorie;
- Lista dei testimoni;
- Le copie delle difese, delle memorie e delle note aggiunte per il Tribunale Arbitrale.

E' tenuto all'assolvimento dell'imposta di bollo colui che procede alla formazione, alla consegna e alla spedizione del documento, e quindi nel caso di arbitrato amministrato l'obbligo non sussiste in capo all'organismo, ma sulle parti che formano gli atti del procedimento, che potranno assolvere:

- Mediante **contrassegno telematico** rilasciato dall'intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate;
- Mediante **modalità virtuale** con pagamento dell'imposta direttamente presso l'Agenzia delle Entrate o altri uffici autorizzati o con versamento in c/c postale.

e ciò anche se gli atti e i provvedimenti di un procedimento arbitrale verranno trasmessi con modalità telematica.

Resta inteso che gli atti soggetti a imposta potranno essere prodotti anche se non regolarmente bollati e in tal caso gli arbitri non potranno rifiutarne la produzione, ma entro 30 giorni dovranno trasmetterli all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate per la regolarizzazione, a pena di sanzione amministrativa. Per quanto riguarda l'imposta di registro, invece, non vi sarà nessuna responsabilità nel caso di omissione di detta imposta sul lodo (su atti e su allegati) e quindi gli arbitri non dovranno chiedere la registrazione né comunicarlo all'Agenzia delle Entrate.

11.04.2020

Rocco Guerriero

Presidente Nazionale Camera Arbitrale Internazionale